

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Poteri di controllo limitati per il socio accomandante***

di **Alessandro Bonuzzi**

Nelle **società in accomandita semplice** il controllo del socio accomandante si materializza nel diritto di avere comunicazione annuale del **bilancio** e del **conto dei profitti e delle perdite** e di controllarne l'**esattezza**. **Non** sussiste, invece, alcun diritto del socio di capitale di **accedere integralmente** alla **documentazione** sociale.

Lo ha stabilito la sezione specializzata in materia d'impresa del **Tribunale di Roma**, sedicesima sezione civile, con un'[ordinanza del 13 febbraio 2018](#).

La decisione trae origine dal **reclamo** proposto da una Sas e dal suo socio accomandatario avverso un'[ordinanza](#) del Tribunale resa in data **30 agosto 2017**, nella quale il Giudice di prime cure aveva riconosciuto al socio accomandante il diritto di consultare i **libri** e gli **altri documenti sociali** al fine di far valere il proprio potere di ispezione e controllo.

Ciò in ragione del fatto che l'[articolo 2320 cod. civ.](#) prevede un diritto del socio da considerarsi, analogamente a quello sancito dall'[articolo 2476, comma 2, cod. civ.](#) in favore dei soci di società a responsabilità limitata, di **natura potestativa** e che funge da necessario **contraltare** alla mancanza di poteri gestori dell'accomandante.

Il Collegio d'Appello ha stravolto la decisione di primo grado attraverso una **completa rivalutazione** della fattispecie. Viene, infatti, ritenuta **fallace** l'equiparazione tra il diritto di controllo spettante all'**accomandante** ai sensi dell'[articolo 2320 cod. civ.](#) e il diritto di controllo spettante al **socio di una Srl** ex [articolo 2476 cod. civ.](#).

Ciò in quanto l'[articolo 2320, comma 3, cod. civ.](#) si limita a prevedere, con carattere di **inderogabilità**, che i **soci accomandanti** hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e – solo **dopo** aver avuto tale comunicazione – di controllarne l'esattezza, a tal fine – e **solo a tal fine** – potendo **consultare** i **libri** e gli **altri documenti** della società. Quindi, il **divieto di immissione** nella gestione degli accomandanti è stato temperato con siffatto potere di controllo.

Conforme a tale indirizzo è la giurisprudenza, la quale in passato (**Cassazione, sentenza n. 376/1996**) ha stabilito che, sebbene il diritto agli utili sorge solo in base alla regolare approvazione del bilancio, l'**approvazione del bilancio** è atto che spetta istituzionalmente ai **soci accomandatari**. Gli accomandanti possono solo **impugnare** il bilancio provocando un **sindacato di legittimità** dello stesso, ma un sindacato inteso come **rispondenza** del documento contabile alle operazioni sociali.

Inoltre, ha affermato l'ordinanza in commento, *“i poteri riconosciuti all'accomandante non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dall'**articolo 2261 cod. civ.** per i soci della **società in nome collettivo**, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull'amministrazione, ma sulla **esattezza dei dati esposti in bilancio** e, dall'altra, è consentito **solo al termine dell'esercizio sociale**. In questa prospettiva, deve anche concludersi che gli accomandanti **non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa la gestione dell'impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell'esercizio**”*.

In conclusione, alla luce di tutto ciò, il Tribunale ha ritenuto che **non sussista un diritto del socio accomandante di accedere integralmente alla documentazione sociale**.